DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1963

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(64/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare il suo articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Vista la richiesta del 28 marzo 1962, presentata dalla Repubblica federale di Germania in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo di DM 1.061.768,78,

Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato Fondo sociale europeo del 18 ottobre 1963,

Considerando che la richiesta in oggetto concerne, in conformità degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 1° ottobre 1960 — 31 marzo 1961 incluso sotto la responsabilità ed a carico della «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)», organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del citato regolamento ;

Considerando che la richiesta di cui trattasi è stata validamente presentata nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame della richiesta, nonchè dal controllo dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di nuova sistemazione riguardano i lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 7 di questo regolamento, salvo un certo numero di casi di lavoratori che non hanno trovato una nuova occupazione nel termine di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7 del citato regolamento o per i quali la durata della nuova occupazione non è stata controllabile, e che non possono quindi essere oggetto del contributo del Fondo ; che il numero di questi casi la cui percentuale (22,9%) è stata determinata in base ai risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nella richiesta ad un importo di DM 243.145,10 ; che, tenuto conto di tali detrazioni, le richieste presentate rispondono alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e in particolare a quelle di cui agli articoli 8 e 21 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dalla «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)», deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa deduzione di un ammontare di DM 243.145,10 e che l'importo del contributo del Fondo ammonta pertanto a DM 1.061.768,78 — DM 243.145,10 = DM 818.623,68 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, con il suo parere del 18 ottobre 1963, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 56 del 31 agosto 1960, pag. 1189/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 10 giugno 1963, pag. 1605/63.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 153 del 24 ottobre 1963, pag. 2563/63.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 8 del 1° febbraio 1962, pag. 144/62.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La richiesta presentata al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania in ordine alla concessione di un contributo per le spese sostenute dalla «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)», organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuata nel periodo 1° ottobre 1960 — 31 marzo 1961 incluso è conforme alle disposizioni regolamentari che regolano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di un importo ridotto a DM 818.623,68. La parte eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore della Stato membro richiedente è stabilito a DM 818.623,68 (pari a circa 204.656 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1963

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Il testo francese è il solo facente fede)

(64/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1) modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2) e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 28 giugno e 30 ottobre 1961 e del 19 febbraio 1962, presentate dalla Repubblica francese in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo di NF 13.163.832,54, rettificato dallo Stato richiedente a NF 13.236.888,77,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 21 giugno 1963,

Considerando che le richieste in oggetto concernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° gennaio 1960 — 31 dicembre 1960 incluso, sotto la responsabilità e a carico del ministero del lavoro ;

Considerando che le richieste di cui trattasi sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di queste richieste, nonché dal controllo dei loro elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale riguardano i lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 4 di detto regolamento, salvo i casi di alcuni lavoratori che non soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 2

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 56 del 31 agosto 1960, pag. 1189/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 10 giugno 1963, pag. 1605/63.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 153 del 24 ottobre 1963, pag. 2563/63.